

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
SEGNALATI
DA ART. 59 AD ART. 111

VOLUME 3

21 novembre 2017

59.2

Del Barba

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro».

59.3

Comaroli, Crosio, Divina, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95.

59.5 (testo 2)

Comaroli, Crosio, Divina, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

59.9

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza»;
sostituire le parole: «il Ministero dell'interno è autorizzato» con le seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 7» *inserire le seguenti: «e dell'articolo 30».*

59.10 (testo 2)

Sangalli, Parente

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-*bis* Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-*ter*. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinate le misure e i concetti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-*quater*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".

11-*quinq*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati a supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

59.13

Santangelo, Marton, Cotti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato».

59.0.5

Endrizzi, Crimi, Morra, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Cappelletti, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Gaetti, Giarrusso, Giroto, Lucidi, Martelli, Marton, Montevecchi, Moronese, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Santangelo, Scibona, Serra, Taverna

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione degli assegni vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente articolo è volto ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

''L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali''.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti ai commi 26 e seguenti del presente articolo. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

6. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 4, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

7. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 3 del presente articolo, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

9. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

10. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La

frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

11. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere di raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

12. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

13. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

14. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

15. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 17. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

16. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

17. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

18. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

19. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

20. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 10, 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

21. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

22. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente

del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.

23. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 22. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 25.

24. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

25. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi da 13 a 18 del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

26. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del comma 13, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

27. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi da 10 a 18 del presente articolo.

28. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 11, secondo le modalità di cui ai commi da 10 a 18.

29. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali,

30. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi».

59.0.7

Barani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo
sulle attività delle Agenzie autonome)

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e rafforzamento dell'azione nazionale delle Agenzie autonome di diritto pubblico, è istituita una Commissione parlamentare di controllo composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza delle azioni e dei programmi in relazione alle finalità istitutive delle Agenzie nazionali, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione delle attività e sui risultati di gestione;

c) sull'operatività della normativa nelle materie che ricadono nell'ambito di competenza delle agenzie e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'indirizzo politico nazionale.

3. Con relazione annuale, i direttori delle agenzie e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, espongono la situazione delle rispettive agenzie anche al fine di correlare l'attività gestionale delle medesime strutture con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

60.0.8 (testo 3)

Pezzopane

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti
dal sisma dell'aprile 2009)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio».

2. All'articolo 1 comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «Le eventuali economie» sono aggiunte le seguenti:

«Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza del periodo di utilizzo del conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 2018, i provvedimenti stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno dei contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere l'originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni»;

b) *le parole:* «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» *sono soppresse.*

3. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato «MAXXI L'AQUILA» a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui».

60.0.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del +
2. Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

60.0.23

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Termine pagamento rate nelle Regioni del cratere sismico)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

61.1 (testo 2)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate» *sono sostituite, dalle seguenti:* «ai fini del rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) *le parole:* «350 milioni di euro» *sono sostituite da:* «420 milioni di euro»;

c) *le parole:* «, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis» *sono soppresse;*

d) *le parole:* «9 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «13,2 milioni di euro»;

e) *le parole:* «22 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «26,2 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «175,8 milioni di euro per l'anno 2018 e di 255,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

61.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

61.0.4

Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 62.

62.0.1

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 62-bis.

(Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

62.0.4

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo
e dell'aeroporto di Comiso)*

1. Il territorio dei comuni di Comiso e di Pozzallo è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

63.4 (testo 2)

Santini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 19 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annuo fino alla fine del periodo» con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

64.1 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:

a) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019;

b) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.8 (testo 2)

Aracri

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi previsto dall'articolo 4 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, 391, sono versati ai Comuni dei territori di cui all'articolo 1 e utilizzate dai sindaci che li destinano ad interventi che ritengono più urgenti e indifferibili''.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

65.20 (testo 2)

Morgoni, Fabbri, Amati, Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16 nel primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno di imposta 2018"; nel secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"; nell'ultimo periodo, "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2017-2020"»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2018, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'esenzione prevista dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

2-ter. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a *12-quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui alla prima ed alla seconda alinea della lettera *b-bis*) del secondo comma, stimati, rispettivamente, in Euro 1 milione per l'anno 2018 ed in Euro 10,6 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

2-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"*1-bis*. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"*.

2-quinquies. All'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavoro di importo superiore ai 258.000,00 euro".

2-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la

ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori-oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto"".

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6."

2-septies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c): del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione, della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente-decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario-straordinario o dei soggetti attuatori di cui

all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto''.

2-octies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

''1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b)* i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza''.

2-nonies. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: ''Art. 18. - (*Centrali di committenza*). – 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-*bis*, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3''.

2-decies. All'articolo 50, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

''*a)* le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.21

Casaletto, Giovanni Mauro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2-ter. All'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 26 ottobre 2016, e a partire dal 30 ottobre 2016 fino al 18 gennaio 2017».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, quantificati in milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

65.26 (testo 2)

Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.34 (Testo 2)

Fabbri, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi, Amati, Morgoni

Dopo comma 2, aggiungere infine i seguenti:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.»

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi».

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni».

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle parole: «12,5 per cento».

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma I derivante dalla misura di cui al comma 2, nell'anno 2018 una quota pari ad euro 50 milioni di euro è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 94, alla tabella ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50:000.000:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2018, di 290 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

65.73

Lucidi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016"».

65.0.10 (testo 2)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 20-12)

1. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, e quanto ai restanti 35 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190.

2. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità". Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con-modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad-assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge-27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:

''9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui al comma 1.

5. La quota non utilizzata, pari a 10,2 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai

Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

6. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi".

7. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione, In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

8. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancaria tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in -ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati ai comma 6-bis. Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione”.

9. All’articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l’esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, in qualità di Commissari delegati nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6-giugno 2012, n. 74, convertito, con-modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione”.

10. All’articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

”6-*bis*. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n.01 del 22 maggio 2012”.

11. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per ciascun anno per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 e dall’articolo 67-*septies* del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’artico 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell’articolo 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di

collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni.

12. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

13. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato-ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di-emergenza, esclusivamente quando le convenzioni-in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati-agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

15. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

16. La lettera 0) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

17. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione;”.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.0.11

Filippi, Lai

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Alluvione di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – – ;

2020: – – .

65.0.12

Favero, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

66.1

Saggese, Lucia Esposito, Sollo

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66.

(Misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure connesse all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 295, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 22 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018.

I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente ai 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l'anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.

8. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.8 (testo 2)

Bocca, Malan, Mandelli, Pelino

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

2-quater. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-quinquies. Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-septies. Il rimborso di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-octies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».

66.0.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

66.0.11

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali)

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica dei livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia – nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per riassorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come

sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

66.0.13

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Completamento interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

67.1

Santini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese e per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

67.3

Luigi Marino, Di Biagio

Al comma 2, nella terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: «ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituiti con le seguenti: «320 milioni».

67.0.4

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualificazione del patrimonio edilizio)

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «170 milioni di euro».

67.0.5

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiunto il seguente comma:

''13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».

67.0.11

Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Norme inerenti le restituzioni ed i rimborsi di somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ottavo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, e di 10 milioni di euro all'anno, per il triennio 2018-2020, a decorrere dall'anno 2018.”».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.0.13

De Pin, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio predisposto a seguito degli eventi dell'anno 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di erogazione del suddetto Fondo per la realizzazione del progetto nei territori dei comuni interessati».

67.0.14

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è inserito il seguente:

”Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato ”Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007” con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo”».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

67.0.16 (testo 2)

Saggese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

67.0.29

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrere dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10,000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

68.5 (testo 2)

Comaroli

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole «94,10 milioni» con le seguenti «144,10 milioni»;*

b) *al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, all'articolo 94, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di 50 milioni per l'anno 2018; per 228 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2019–2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 228 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;*

b) *dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.»*

Tabella A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
--	-----------	-----------	-----------

	Stanziamiento 2018	Variazione	Rideterminazione stanziamiento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	–	0,00	–
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficenze	450.000.000,00	– 142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione delle RSO	948.796.918,00	– 300.000.000,00	648.796.918,00

Tabella B Riparto quota investimenti	ANNO 2018	
	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95

Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

68.8 (testo 2)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 19, sostituire le parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "a statuto ordinario".

68.14

Comaroli

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

68.30

Serafini, Mandelli

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. Per le finalità di cui al comma 17, per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica; i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018».

68.53

Parente, Angioni, D'adda, Favero, Spilabotte, Santini, Pagliari

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "di 241,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 321,6 milioni di euro annui"».

68.55 (testo 2)

Santini

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'NPDAP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente: sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «241,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 331,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

68.56 (testo 2)

Borioli, Stefano Esposito, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Manassero, Susta

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti da realizzare mediante l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni annui».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

68.58

Santini

Dopo il comma 25 è aggiunto seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

68.63

Santini

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018.».

68.69

Comaroli

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n 160 si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017».

69.0.1

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

''Art. 74. - *I.* Gli enti territoriali del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 considerano, ai fini del ricorso all'indebitamento, secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite. Sono conseguentemente escluse dai limiti per l'indebitamento le operazioni di finanziamento poste in essere dagli enti del predetto sistema territoriale non assistite da garanzia degli enti territoriali, anche se questi ultimi provvedano a disporre trasferimenti finanziari.

2. La disciplina concernente il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare riferito al sistema territoriale regionale integrato prevista dal presente statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tiene luogo, nei confronti degli enti rientranti nel medesimo sistema, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012'';

b) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: ''*f-bis*) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale'';

c) all'articolo 75-bis dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

''3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.'';

d) all'articolo 79, comma 4-octies, le parole: ''La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, '' sono sostituite dalle seguenti: ''La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti'';

e) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''4-nonies. I flussi finanziari tra la regione, le province e gli enti pubblici inclusi nel sistema territoriale regionale integrato, nonché quelli fra i predetti enti e gli altri soggetti del medesimo sistema territoriale, disposti a qualsiasi titolo,

anche precedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.”;

f) all’articolo 83, comma 1, le parole: ”La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici” sono sostituite dalle seguenti: ”La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La predetta normativa provinciale stabilisce la conseguente disciplina anche con riferimento agli enti locali nonché agli organismi e enti pubblici strumentali delle province e degli enti locali”.

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

5. All’articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cifra ”25.000,00” è sostituita dalla cifra ”0,00”, la cifra ”21.000,00” è sostituita dalla cifra ”0,00” e la cifra ”513.000,00” è sostituita dalla cifra ”467.000,00”».

69.0.2

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

''Art. 13. - *I.* Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l’Autorità stessa nell’ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori”.

3. All’articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: ”Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

69.0.3

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

''3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza''».

69.0.5

Uras, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.
(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 300 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

69.0.9 (testo 2)

Fasiolo, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2018 al 2024 sono assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari nell'importo annuo pari a euro 100 milioni di euro.

2. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione in 25 rate annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

3. Il saldo di parte corrente di ciascun esercizio di gestione, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, nei limiti del margine corrente consolidato, costituisce idonea copertura finanziaria per le spese di investimento della Regione impegnate nel corso dell'esercizio, ancorché imputate agli esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 330 a decorrere dall'anno 2025».

69.0.10 (testo 2)

Laniece, Zeller, Panizza, Zin, Fravezzi

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rideterminazione del contributo al risanamento della finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Aosta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e» e sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «140 milioni di euro».

69.0.12

Mirabelli, Albano, Capacchione, Stefano Esposito, Lumia, Moscardelli, Tomaselli, Vaccari

Dopo l'articolo 69-bis, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

Per anno 2018, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non partecipano al calcolo delle spese finali in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica, per le spese sostenute per i progetti, per le opere di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento, risanamento o per gli interventi di demolizione degli immobili destinati al loro patrimonio dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) all'esito del procedimento di sequestro e confisca disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché per le spese sostenute per le opere di risanamento, bonifica e/o rimessa in pristino delle aree loro destinate, qualora i detti interventi siano finalizzati a consentire l'utilizzazione del patrimonio immobiliare per finalità abitative o sociali, e qualora gli impegni di spesa siano fatti valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. A tal fine gli enti comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi. L'esclusione opera nel limite dell'importo massimo di 50 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti a misura proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

70.7

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per ranno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».

70.9

Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Airola, Bertorotta

All'articolo 70, comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018».

70.25

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;

b) *dopo il comma inserire i seguenti:*

«3-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019, 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente».

3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

70.26

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 3, dopo le parole: «rendiconto approvato dalla Provincia interessata» aggiungere, in fine, le seguenti: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

70.34

Tomaselli, Mirabelli, Collina, Borioli, Pagliari, Cantini, Stefano Esposito, Cardinali, Valdinosi, Fabbri, Favero, Pezzopane, Astorre, Scalia, Puppato, Mattesini, Spilabotte, Amati, Caleo, Angioni, Gianluca Rossi, D'Adda

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Province è consentito, in deroga all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicare nei 10 esercizi successivi a quote costanti il disavanzo risultante dal Rendiconto per l'anno 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028».

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.44

Ceroni, Gasparri, Gibiino, D'Alì

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato».

70.56

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.91

Malan

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.107

Moronese, Puglia, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "15 ottobre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

70.109

Malan

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-*ter*. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite, nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*quater*. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-*quinqies*. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.115

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se rimpporto delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessate dalla processiricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.129

Mandelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

70.130 (testo 2)

Capacchione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 sono esentate dal versamento di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Non sono già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30;000.000;

2020: – 30.000.000.

70.132

Iurlaro

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato articolo 92 della presente legge».

70.133

Iurlaro

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

70.143

Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Airola, Bertorotta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programmna straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi: da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.146

Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000:

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

70.0.3 (testo 2)

Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

70.0.22

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";*

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.42

Uras, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Risorse per le province e città metropolitane della Sardegna)

1. Alle province e alle città metropolitane della Regione Autonoma della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 18 milioni di euro a favore delle province e 2 milioni di euro a favore della città metropolitana di e a favore delle province 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 – 2020 e di 16 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani – Sardegna (ANCI Sardegna) – e dell'Unione delle province italiane Sardegna (UPI Sardegna), previa intesa in-sede-di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione all'ampiezza del territorio di ciascuna provincia o città metropolitana interessata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 16 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200».

70.0.43

Maran

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni per l'ammodernamento delle strumentazioni per la prevenzione dei danni da calamità naturali)

1. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali, sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 19927 n. 225, 15 milioni per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nei sistema nazionale di allertamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15000-.000;

2020: – 15.000.000.

71.3

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320 milioni».

71.10 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

«10-*bis*. Ai comuni che si trovano nelle "situazioni di squilibrio" previste dall'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica "pareggio di bilancio" per l'anno 2016, la sanzione prevista dall'articolo 1 comma 723, lettera a) – "Riduzione del fondo di solidarietà comunale", si applica mediante rateizzazione in dieci annualità di pari importo, decorrenti dall'esercizio 2018. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

71.30

Fornaro, Ricchiuti

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Fondo di e di all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 3.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

71.32

Santini, Broglia

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.33

Ceroni

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.35

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, De Cristofaro, Mineo, Petraglia, Uras

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 ai comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 100 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 1 milione di euro annuo, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n.113. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».

71.42

Stefani, Tosato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino».

Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: «Bergantino».

71.47 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

''7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito-decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di-entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo Regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

71.49

Fornaro, Ricchiuti, Pegorer, Guerra

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-*ter* del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

71.56 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è sostituito dal seguente:

”714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, qualora all’atto della presentazione o dell’approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l’intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall’anno in stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell’ambito della durata originaria del piano stesso”».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

71.60 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive-modificazioni", con le seguenti parole: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

71.65

Fornaro, Ricchiuti, Pegorer, Guerra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in Misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

71.66

Viceconte

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2018, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le somme residue accantonate nei bilanci per vertenze pendenti, successivamente conclusesi positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti.

12-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

71.71

Favero

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

71.73

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2018, è riconosciuta una diminuzione della quota perequativa di competenza dei Comuni, nella misura del 40 per cento, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario che abbiano un Fondo di solidarietà comunale negativo e un'incidenza della negativa perequazione delle risorse e dell'alimentazione del Fondo medesimo superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TAR».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «85 milioni».

71.78

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

16-*ter*. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

71.81 (testo 2)

Giovanni Mauro

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. Ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

71.91

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 45 milioni di euro a decorrere dal 2018.

71.93

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, comma 568-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

71.0.4 (testo 2)

Cardinali, Fabbri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria)

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "accertate", è sostituita dalla seguente: "riscosse";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nei caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata".

2. All'articolo 248, comma 4, del-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate", sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale".

3. Fermo restando possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del resto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

71.0.49

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore dell'edilizia popolare)

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere *c*), *d*) ed *f*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

3. All'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione" sono inserite le seguenti: "e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni o conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80"».

71.0.54

Conte, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.2

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

72.4 (testo 2)

Santini, Broglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), le parole: «900 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti parole: «1.200 milioni di euro»;*

b) *la lettera c), è abrogata;*

c) *la lettera d) le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi», sono sostituite dalle seguenti: «del 20 gennaio di ciascun anno»;*

d) *la lettera g), è sostituita dalla seguente:*

«g) il comma 489 è sostituito dal seguente: "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione del medesimo spazio è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale"»;

e) *la lettera h), è abrogata;*

f) *la lettera l), è abrogata;*

g) *le lettere o), p), q) e r), sono abrogate;*

h) *la lettera s), è sostituita dalla seguente: «s) al comma 507 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto"».*

Conseguentemente:

– *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "3) del comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti"»;*

– *all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 60.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

72.15

Malan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2016, articolo 5, comma 6, sono differiti al 31 dicembre 2018».

72.17

Naccarato, Giovanni Mauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori meri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo del presente comma e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri fini di finanza pubblica. Gli enti territoriali dissestati e gli enti territoriali strutturalmente deficitari della Regione Calabria, interessati alle procedure di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori di cui al predetto articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, non sono soggetti alla valutazione ordinaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno, in applicazione della deroga alle disposizioni in materia».

72.18

Santini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 è aggiunto il seguente comma 26-bis:

''Sono ridotti fino a un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 60, art. 61, art. 62, art. 63; art. 74, art. 79, art. 97, art. 183, art. 188, art. 189 e fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50''».

72.20

Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Airola, Bertorotta

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni province metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3-*quinqüies*, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuataria.

3-*ter*. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 3-*quinqüies*, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3-*quater*. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 3-*bis*, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

3-*quinqüies*. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

3-*sexies*. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

3-*septies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies*.

3-*octies*. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 3-*bis* deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formulazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 132 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

72.24

Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Airola, Bertorotta, Puglia

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ”, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: ”, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio”».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

72.30

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, per il Comune costituitosi a seguito di fusione, la sospensione dell'efficacia degli aumenti ivi previsti; si intende riferita alla pressione tributaria nel suo complesso il nuovo Comune è autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune. La disposizione di cui al presente comma si applica ai Comuni fusi nel primo mandato amministrativi successivo alla fusione».

72.35

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora il Consiglio, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnici e gestionali dell'ente».

72.38

Aiello, Viceconte

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge, 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

72.40

Giovanardi, Di Giacomo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

72.0.3

Viceconte

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Sp.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.

72.0.4

Di Biagio, Ruta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza 11 Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa; costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana-(CRI)».

72.0.8 (testo 2)

Lai, Broglia, Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo
sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 0.

72.0.26

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: " nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: " nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguita l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

72.0.27

Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Airola, Bertorotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1, dell'articolo 12, alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica'';

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma *5-bis*, le parole: ''Alla lettera *c*) del'' sono sostituite dalla seguente: ''al'' e le parole ''polizia provinciale e di'' sono soppresse».

72.0.28

Cantini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. L'articolo 20, comma 1, le lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)*, che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

72.0.33-bis
Granaiola

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a venti anni per la conservazione della continuità aziendale».

72.0.34 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

72.0.40
Comaroli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.
(Ulteriori interventi)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sopprimere le seguenti parole: "o partecipate"».

73.1

Mandelli, Azzollini, Ceroni, Boccardi

Al comma 1, dopo le parole: «strutture produttive» inserire le seguenti: «; comprese quelle del settore turistico-ricettive e del wedding».

73.0.3

Langella, Eva Longo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Personale di Comuni e Province in mobilità)

Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità prima del 10 gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

74.1

Catalfo, Puglia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 74.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

3. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, *inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000,000;

2020: – 150,000.000.

76.0.1

Gianluca Rossi, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Definizione degli interventi dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3/1/2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, delle economie relative ai contratti d'area».

76.0.2

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Accelerazione interventi politiche di coesione)

1. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi».

76.0.4

Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.76-bis.

(Misure a sostegno dell'istituzione delle zone economiche speciali – ZES)

1. Al fine di favorire l'istituzione delle zone economiche speciali – ZES a sostegno della crescita del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito seguente:

"1-bis. Nella ZES sono vietati insediamenti che prevedono:

a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) produzione e stoccaggio di materiali radioattivi;

c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente";

2) al comma 2, le parole: "e che comprenda almeno un'area portuale" sono sostituite con le seguenti: "e che comprenda una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione";

3) al comma 3, le parole: "sentita la conferenza unificata" sono sostituite con le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

4) al comma 5, dopo le parole: "piano di sviluppo strategico" sono aggiunte le seguenti: ", uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale";

5) al secondo periodo del comma 6, le parole: "dal Presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite con le seguenti: "dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o dai Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione," e dopo le parole: "da un rappresentante della regione" sono inserite le seguenti: "dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle aree ZES";

6) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti sviluppati nella ZES e che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale sono insediati, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi nazionali e regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro otto anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.";

b) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: "situazioni di crisi aziendale o settoriale" aggiungere le seguenti parole: "anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente"».

76.0.5

Aiello, Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Estensione delle agevolazioni delle Zes)

1. Nelle regioni con meno di 2 milioni di abitanti e con un reddito medio pro capite inferiore di almeno il 25 per cento alla media nazionale, e in cui è istituita una zona economica speciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le semplificazioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge si applicano anche a tutte le nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano dal 1° gennaio 2018, un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nel territorio regionale. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di spesa annuo di 20 milioni di euro per il 2018 e di 30 milioni annui per il 2019 e il 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

76.0.6

Fasiolo, Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 76-bis.

(Zone economiche speciali – ZES)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferme restando le caratteristiche di cui al periodo precedente, le ZES possono essere altresì istituite in area territoriali che comprendano al meno un'area retro portuale che, anche in considerazione della particolare posizione a ridosso dell'intersezione tra le direttrici della rete transeuropea dei trasporti (TENT), costituisce un'importante struttura logistica transfrontaliera di supporto all'intera piattaforma intermodale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

76.0.7

Tarquinio, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Zone Franche urbane – Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vito del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte comunali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Ramo di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2012, n. 221».

76.0.9 (testo 2)

Lumia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione
delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. La procedura di liquidazione deve completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2018.

2. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane strumentali, dal 1° gennaio 2019 sono trasferite alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro 120 giorni dalla data del 28 febbraio 2019, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012".

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2017, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio della Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

4. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 3 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000;000.

76.0.10 (testo 2)

Ricchiuti, Gatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili del meridione)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2, con una dotazione di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2018.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 85 dopo comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

''Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nel limite del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite del 94 per cento''.

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento''».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

76.0.15

Torrisi, Vicari, Mancuso, Pagano, Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

76.0.17

Compagnone, Milo, Barani, Amoruso, D'Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Completamento infrastruttura viaria)

1. Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento Veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 80.000.000;

2018: – 100.000.000;

2019: – 100.000.000.

77.23

Lucidi, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, nel comma 3, dopo le parole: "strumenti tecnologici" sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con cessionari o committenti."».

77.38 (testo 2)

Santini, Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quelle in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"».

1-*ter*. All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta";

1-*quater*. Le disposizioni dei precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

77.40 (testo 2)

Fravezzi, Zeller, Laniece, Panizza, Berger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se la violazione viene contestata dopo la liquidazione dell'imposta del periodo in cui sono state effettuate le operazioni non documentate e non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 ad euro 2.000."

4) al secondo periodo, dopo le parole: "La stessa sanzione", sono inserite le seguenti: ", di cui al primo periodo,"».

77.47

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data, gli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

3-*bis*. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi quinto, sesto e ottavo sono abrogati e il settimo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, per le operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida, di cui 199-*ter* della medesima direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga, ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.»

3-*ter*. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 7 e 8 sono abrogati.

3-*quater*. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2019».

77.68

Guerra

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.99

Di Giacomo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.121

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Gibiino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni"».

77.125

Giovanni Mauro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque svolge l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale ai sensi degli articoli 1129 e seguenti del codice civile, deve dichiarare i propri dati anagrafici e quanto previsto dall'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché il regime fiscale con il quale opera, al Ministero della giustizia che provvederà, con apposito decreto, a regolamentare il Registro nel quale verranno inserite queste informazioni, unitamente ai dati relativi all'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 140/2014. I dati contenuti nel Registro dovranno essere comunicati annualmente anche all'Agenzia delle Entrate».

77.127 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte infine se seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni".

5-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 5-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento».

77.130

Comaroli

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "strumenti tecnologici", sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto e immediato rapporto con i cessionari o committenti"».

77.131

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuti, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

77.133

Ceroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento è effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.1

Boccardi, Mandelli, Azzollini, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Orellana

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure per la razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti)

1. La delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, può essere nuovamente esercitata dal Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui all'articolo 1 della legge e nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un *bonus* fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un *bonus* fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

b) disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi, di cui al comma 1 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2018, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

79.1

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 13, sostituire le parole: «e l’Agenzia delle entrate», con le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza».

79.0.19

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità e per quelle di cui all'articolo 2; comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68";

b) al comma 4-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanze"».

79.0.20

Mattesini, Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato».

79.0.21

Vaccari, Maturani, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 237,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

80.1

Caliendo, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Rizzotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 80. - (*Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione*). – 1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

80.2

Santini

Al comma 20 sostituire le parole: "sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente" con le seguenti: "possono essere applicati, a norma del predetto comma, prevalentemente"».

80.0.1 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Al fine di promuovere lo smaltimento del contenzioso civile e penale di primo grado, l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 170 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 170 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 170 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza.

"2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 250 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

2-quater. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vice procuratore onorario e a ciascun giudice onorario di tribunale l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro).

2-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti 92/2016 e 116/2017.

2-sexies. Relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge".

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 deve essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

2. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del precedente comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione

al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

80.0.3

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifica alla disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio e abolizione istituto del "*solve et repete*")

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso».

2. All'articolo 68, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992; n. 546, le parole: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre un terzo, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

4. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "Art. 69. - (*Condanna dell'ufficio al rimborso*). – 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale ai concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto".

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato».

80.0.6

Naccarato, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995)

1. Al decreto legislativo n. 504 del 1995 inserire le seguenti modificazioni:

1). L'Articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenute nel medesimo liquido. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2). All'Articolo 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo *ex* articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta *ex* articolo. 11, comma 22, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. E consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

82.1 (testo 2)

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

82.5 (testo 2)

Bottici, Airola, Puglia, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-bis, dopo le parole: "dei seguenti soggetti" inserire le seguenti: "fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore a 10.000 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

82.0.2

Milo, Barani, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 132, della legge 28 dicembre 2015)

«1. L'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

83.9

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo il terzo periodo, aggiungere seguente: «Il contribuente potrà, ad ogni modo, eseguire i versamenti dovuti, senza maggiori oneri a suo carico, nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione della mancata esecuzione della delega di pagamento».

83.0.2

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *b-quater*) dopo le parole: "avviene dopo", sono inserite le seguenti: "le comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ovvero dopo";

b) al comma 1-*ter*, nel primo periodo le seguenti parole: «, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni", sono abrogate».

83.0.3

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, notiziando la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».

84.0.1

De Petris, Guerra, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Mineo, Pegorer

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.
(Web Tax)

1. L'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*bis*. (*Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata*) 1. Le società e gli enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera *d*), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8.

8. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 7 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e

per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

84.0.6

Stucchi, Comaroli, Candiani, Stefani, Angioni, Collina, Filippi, Tomaselli, Floris, Casson, Marinello

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 84-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

84.0.14

Giannini, Spilabotte, Santini

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000"».

86.0.1

Arrigoni, Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Computo quota variabile TARI)

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenzioso tributario, dopo il comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"682-bis. A decorrere dal 2018, nel regolamento di cui al comma precedente, il Comune, relativamente determinazione della tariffa per le utenze domestiche, computa la quota variabile in riferimento alla superficie intera come composta in maniera unitaria dall'unità abitativa e dalle pertinenze"».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

87.2

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

88.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 10.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».*

88.0.1

Mucchetti, Luigi Marino, Susta, Mauro Maria Marino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure fiscali per l'economia digitale)

1. I soggetti indicati all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (gli "Intermediari Finanziari") che effettuano, per conto di propri clienti, pagamenti verso soggetti non residenti devono assumere, in aggiunta identificativi del beneficiario previsti all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il numero di codice fiscale. Per i soggetti residenti nella Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, deve essere assunto il numero di partita IVA. Per i soggetti residenti fuori della Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, l'Intermediario Finanziario incaricato del pagamento deve: (a) attribuire al non residente extracomunitario un codice identificativo provvisorio; (b) comunicare al medesimo il codice identificativo provvisorio informandolo che l'obbligo di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediari finanziari; (c) comunicare contestualmente all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice identificativo provvisorio.

2. Qualora nel semestre successivo all'attivazione del rapporto indicato al comma 1, e così nei successivi semestri, il non residente effettui un numero complessivo di transazioni superiore alle 1.500 unità per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, l'Anagrafe Tributaria, nei dieci giorni successivi alla scadenza del semestre in cui la soglia viene superata, comunica all'Intermediario Finanziario di cui al comma 1 l'avvenuto superamento della soglia e, limitatamente ai non residenti extracomunitari, il numero di codice fiscale definitivo attribuito informandolo ha di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediari Finanziari. L'Intermediario Finanziario, nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione di superamento della soglia, informa il non residente che verrà invitato dall'ufficio competente a chiarire la sua posizione ai sensi dell'articolo 41-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le modalità di attribuzione del codice identificativo provvisorio e definitivo, quelle di comunicazione dello stesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate e le comunicazioni previste nel comma 2 e nell'articolo 41-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del comma 1.

4. La competenza territoriale per l'accertamento relativo ai soggetti non residenti di cui al comma 1 attribuita ad un ufficio, designato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, esistente presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate.

5. Gli Intermediari Finanziari non possono eseguire i mandati di pagamento di cui al comma 1 senza assumere gli elementi identificativi indicati ai commi 1 e 2 ovvero senza utilizzarli se questi sono stati assunti o attribuiti.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere (b) e (c), e 5 si applicano gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

7. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) le parole: "altro luogo di estrazione di risorse naturali" sono sostituite dalle seguenti: "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere";

b) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso";

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine 'stabile organizzazione' si considera non comprendere:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti d'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa-immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ed e), a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f) l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata avvolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero;

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti a porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

a) in nome dell'impresa, oppure;

b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o;

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale-impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente; svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non residente un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero

entrambi sono controllati da uno stesso soggetto ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, a, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";

d) al comma 8 le parole: "dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 7".

8. Dopo l'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

"Art. 41-quater.

1. Qualora si realizzino le circostanze previste all'articolo 88-bis, comma 2, della legge di bilancio per il 2018 l'ufficio competente, per tramite dell'intermediario Finanziaria di cui all'articolo 88-bis, comma 1, della legge di bilancio per il 2018 invita operatore non residente a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

2. L'invito deve essere notificato entro sei mesi dalla comunicazione di supero della soglia prevista comma 2, della legge di bilancio per il 2018. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".

9. È istituita l'imposta sulle attività digitali pienamente dematerializzate.

10. Le attività digitali pienamente dematerializzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° luglio 2018. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'individuare le attività pienamente dematerializzate, tiene conto della presenza l'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni digitali, *database*, *marketplace* magazzini virtuali; l'offerta di motori di ricerca o di servizi digitali quali servizi pubblicitari su siti *web* o su una applicazione digitale, la raccolta di dati.

11. L'imposta si applica sulle prestazioni di relative indicate al comma 10 ed commisurata all'ammontare del corrispettivo dovuto per le prestazioni ricevute.

12. L'imposta è applicata, con l'aliquota del 6 per cento, al momento del pagamento del corrispettivo in qualunque forma fosse venga eseguito. Il percettore del corrispettivo è tenuto a fornire la provvista perché il sono debitore, possa eseguire, per suo conto, il versamento della stessa ovvero, in mancanza di detta provvista, consentendo al medesimo di trattenere un ammontare, pari all'imposta dovuta.

13. L'imposta non applicata:

- a) se il corrispettivo è di importo unitario inferiore a 30 euro;
- b) nei rapporti fra soggetti che producono reddito d'impresa, ivi inclusi i rapporti che intercorrono con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- c) se il debitore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale.

14. Per i termini di versamento dell'imposta e le relative modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nell'articolo 25-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

15. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta e per le sanzioni relative al parziale o omesso versamento della stessa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602.

16. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

89.8

Barani

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».

89.11

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».

89.62

Bellot, Bisinella, Munerato

Al comma 9, sostituire il periodo compreso tra le parole: «adeguati spazi» e le parole: «31 luglio 2005, n. 177» con il periodo: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.78

Barani

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.81

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.91

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze. In questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, compete, anche per le quote degli altri servizi e soggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati per l'espletamento dei propri servizi di Protezione Civile nonché Antincendio Boschivo svolti a sussidio del Servizio o Corpo Forestale competente sul territorio.

2-quater. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000;

2019:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000;

2020:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000.

89.0.1

Ranucci, Filippi, Giuseppe Esposito, Cantini, Borioli, Margiotta, Orrù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Riutilizzo e proroga delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e 24,5-26,5 GHz alla banda ultra larga senza fili)

1. Al fine di assicurare in prospettiva di copertura universale e l'accesso ai nuovi servizi nonché di coordinare gli investimenti nelle tecnologie a banda ultra larga garantendo una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz e 24,5-26,5 GHz in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 30 settembre 2018 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz in scadenza nel 2023 e delle frequenze 24,5-26,5 GHz in scadenza nel 2022, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di universalità dei servizi di accesso a banda ultra larga, sull'intera banda attribuita, possono presentare a far data dal 30 giugno 2018, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2029, della durata dei suddetti alle nuove condizioni previa presentazione di un'unica istanza ai sensi comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Detta richiesta dovrà essere corredata di un dettagliato piano tecnico finanziaria, che tiene conto dei criteri di congruità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2018 anche ai sensi della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 89.

3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda ed alla durata, è data dal valore fissato quale importo minimo di base d'asta nella procedura per l'assegnazione delle frequenze 3.600-3.800 Mhz e 26,5-27,5 GHz, stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 89.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività di gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, intraprende le iniziative per l'eventuale liberazione della porzione della banda di frequenze 3.400-3.600 MHz attualmente allocata al destinare all'utilizzo per servizi di comunicazione elettronica».

89.0.6

Quagliariello, Bonfrisco

Dopo l'articolo, aggiungere i seguente:

«Art. 89-bis.

(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in *post* azione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione a cui almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono servizi di cui al comma I secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti gli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

90.4

Cioffi, Endrizzi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Bottici, Airola

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

*(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

90.11

Endrizzi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nell'ambito dei bandi di gara per le concessioni di cui al comma 2, in tema di giochi d'azzardo e scommesse, deve essere previsto l'assoluto divieto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere:

a) comunicazioni commerciali audio visive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazioni ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche *on line*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro; la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso;

b) qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in rieti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

c) campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse.

3-bis. La violazione del divieto di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 3, ivi, comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma *3-bis*».

90.24

Bianconi, Viceconte

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che la riduzione del numero dei nulla osta alla quale ciascun concessionario è tenuto, è conteggiata restituendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei periodi intercorrenti rispettivamente tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2017 e tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2018, il numero di titoli autorizzatori indicato per il concessionario nelle specifiche comunicazioni trasmesse dall'Agenzia».

90.29

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo Comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,164.088 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2018: - 1.100

2019: - 1.164,088

2020: - 1.100,00

90.0.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

91.18

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti dei commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Con il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente».

91.0.3

Bocca, Mandelli, Pelino

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 91 bis.

(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. A decorrere dalla gennaio 2018, per soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 1° dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nei canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 16.000.000;

2019: – 16.000.000;

2020: – 16.000.000.

91.0.10

Collina, Del Barba

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 91-bis

(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto *split payment*)

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

91.0.19

Lo Moro, Gatti, Guerra, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Incremento del finanziamento del Piano straordinario contro
la violenza sessuale e di genere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

91.0.27

Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

93.0.4

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Corte dei conti)

1. Dopo articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:

"Art. 21. - (Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica). – 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri".

94.Tab.A.7

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, «Ministero dello sviluppo economico», Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2018:

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019:

CP: + 1.271.000;

CP: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.8

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2018

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019

CP: + 1.271.000;

CS: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.9

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: 0;

2020: 0.

Conseguentemente, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», Missione 1: – Italia in Europa e nel mondo (004), Programma 1.3: Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP + 500.000;

CS + 500.000;

2019

CP + 0;

CS + 0;

2020

CP + 0;

CS + 0.

94.Tab.A.13

Marinello, Viceconte

Alla Missione 5, Immigrazione, accoglienza è garanzia dei diritti (27), Programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al «Ministero dell'economia e finanze» è ridotto dei seguenti importi:

2018: – 200.000;

2019: – 200.000;

2020: – 900.000.

95.2

Pegorer, Guerra, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Gatti, Petraglia, Ricchiuti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. – (*Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici*) – 1. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

"140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinaria per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato Fondo'.

140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del bando di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locati ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimenti o interdipartimentali;

e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d)*.

140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-*bis* sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-*sexies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti degli risorse del Fondo stesso.

140-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015"».

95.5

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Petraglia, Pegorer, De Cristofaro

Al comma sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le predette risorse sono destinate a fare fronte all'emergenza lavorativa e dare impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati a:

- a) la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio primariamente in relazione al rischio idrogeologico;*
- b) il rischio sismico;*
- c) il miglioramento delle periferie urbana;*
- d) la bonifica dei territori compromessi da inquinamento;*
- e) il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e/o produttivo;*
- f) investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione;*
- g) il potenziamento del trasporto pubblico locale e alla mobilità sostenibile, con particolare riguardo pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;*
- h) investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado;*
- i) investimenti volti al sostegno dell'occupazione femminile;*
- j) promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versanti sociale e ambientale;*
- k) eliminazione delle barriere architettoniche».*

95.6

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Sulla base dei decreti dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitana per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-*ter*. Con decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.14

Ceroni, Gasparri, Gibiino, D'Alì

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-*ter*. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.17

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Petraglia, Pegorer, De Cristofaro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui alla lettera i) del medesimo comma, volti alla prevenzione del rischio sismico».

95.25

Centinaio, Comaroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

95.29

Stefani, Comaroli, Arrigoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

95.30

Tosato, Stefani, Comaroli, Arrigoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

95.32

Stefano Esposito, Filippi, Borioli, Cantini, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: "in costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "e alle linee tramviarie" ed è aggiunto, in fine; il seguente periodo: "il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

95.34

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, De Cristofaro, Pegorer, Barozzino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rinnovo del pareo ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale nell'ambito della sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti», missione 2. "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporti", programma 2.3 "Autotrasporto ed intermodalità", apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000;

2019:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000;

2020:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000.

95.36

Margiotta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: "Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e alla riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari».

95.0.9

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 in materia di gestioni associate)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 28 con il seguente:

"28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile".

b) dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata".

c) al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

d) sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater».

95.0.27 (testo 2)

Viceconte

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 95-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

95.0.28 (testo 2)

Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a*) abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b*) non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c*) rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera *c*) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

95.0.33 (testo 2)

Pagnoncelli, Milo

Dopo l'articolo, aggiungere i seguente

«Art. 95-bis.

(Posizioni debitorie e creditorie di Anas derivanti dal ruolo di concedente autostradale Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 13-giugno 2017, n. 120)

1. All'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Gli appalti banditi ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente''».

95.0.34

Pagnoncelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti I seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite appositi a analisi di rischio».

95.0.47 (testo 2)

Barani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 95-bis.

(Posizioni debitorie e creditorie di Anas derivanti dal ruolo di concedente autostradale)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

''4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale, A partire da tale data, ogni richiamo a ''Anas S.p.A.'' di cui all'articolo 52-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a ''Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: ''il 21 per cento del predetto canone è corrisposto'' con le seguenti: ''una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

95.0.49

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica)

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6,4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244 della legge 24 ottobre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1.0 milioni di euro per l'anno 2018 e 0.5 milioni di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.52

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo-nello stato di previsione per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata; sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo,

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.57

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(Fondo investimenti)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.58

Stefano Esposito, Scibona, Taverna, Borioli, Filippi, Cantini, Orrù, Margiotta, Ranucci, Lai

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

95.0.59

Milo, Barani, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

96.0.1 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

a) autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over* all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti dall'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico pratiche in materia di appalti;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliare, oltre a specifiche conoscenze teorico, pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con appositi o bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti con apposito regolamento dell'Istituto, a disciplinato funzionamento del nucleo secondo criteri a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3 comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3 comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

d) autorizzato a costituire una società totalmente partecipata dall'Istituto per la gestione e la valorizzazione patrimonio immobiliare, avente capitale sociale iniziale pari ad almeno duecentomila euro. Le spese per il personale della società, ivi comprese quelle relative alle assunzioni, non tengono conto o limitazioni a carico dell'amministrazione pubblica partecipante. Per le finalità di cui ai periodi precedenti è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di due milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli

investimenti e alla relativa valorizzazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, limitatamente alle lettere *a*) e *c*), l'istituzione a un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019 a due milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dell'anno 2019» con le seguenti: «di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro a decorrere dell'anno 2019».

96.0.3
Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-ter.

(Misure a favore della crescita e dell'innovazione delle imprese)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane Sp.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119».

96.0.5
Santini

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultralarga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente: «359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

96.0.10 (testo 2)

Stefani, Tosato, Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo risparmiatori Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)

1. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

3. Per investitori non istituzionali di cui al comma 2 si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

4. Gli investitori di cui al comma 2, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

5. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2).

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019»;*

c) *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

96.0.17 (testo 2)

Santini, Puppato, Filippin, Dalla Zuanna, Bellot, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di coloro che hanno subito danni a seguito di situazioni di crisi del sistema creditizio, con dotazione iniziale per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni, anche utilizzando le risorse del fondo previsto dalla legge n. 266 del 2005 comma 343 e comma 345.

2. Alla dotazione del Fondo partecipano altresì il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e ad esso vengono vincolate una quota parte delle entrate dovute alla cessione degli NPL degli istituti di credito veneto posti in liquidazione, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto 1.

3. Il Fondo è finalizzato al soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei erediti risarcitori di azionisti ed obbligazionisti subordinati delle due banche venete BPVI e Veneto Banca, che abbiano perfezionato l'insinuazione dei propri crediti al passivo della liquidazione coatta amministrativa e tali siano stati accertati nello stato passivo.

4. Per il raggiungimento delle finalità del Fondo può essere istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti apposito fondo rotativo.

5. La gestione del Fondo è assegnata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione che si avvarrà di una Commissione etica di conciliazione per definire criteri di valutazione di priorità tra le richieste.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

96.0.20

Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di sistema)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, e per la restante quota a iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma».

97.10

Zeller, Berger, Panizza

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente: «La sede di Bolzano, in relazione agli obblighi di legge specifici, svolge il ruolo di unità organizzativa e operativa con propria Direzione autonoma e le redazioni giornalistiche che operano all'interno di essa assumono responsabilità di testata. Gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.»»

97.0.5 (testo 2)

Russo

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 97-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

''Art. 9-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, è concesso un contributo annuo pari al 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, e comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

2. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14, lettera *d)*, 15 e 16''».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «242 milioni di euro per l'anno 2018 e di 322 milioni di euro».

97.0.6

Moscardelli, Santini, Di Giorgi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *I.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».

98.0.7

Fasano, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui al comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere comunque superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 30 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente"».

98.0.9

Fasano, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013"».

100.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

100.0.1

Fucksia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Limite alle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori)

1. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria non superiore:

- a) allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione o
- b) a 0,05 euro per ciascuna operazione.

Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

2. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

3. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

4. Al fine di cui al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

b) comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'intenzione di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, trasmettendo una relazione illustrativa dei criteri che intendono applicare. Successivamente alla data di cui al primo periodo, detta comunicazione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avvalersi della suddetta possibilità.

5. In ogni caso per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

6. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"».

100.0.2

Fucksia

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis.

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Esenzione dalle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori presso tabaccai)

1. Le operazioni di pagamento nazionali tramite carta di credito e debito ad uso dei consumatori svolte presso i locali di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2013, sono esenti dall'applicazione di commissioni bancarie ed interbancarie.

2. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato"».

100.0.3

Quagliariello, Augello, Bonfrisco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori delle banche)

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2018.

3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici difettivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente"».

100.0.5

Cappelletti, Endrizzi, Giroto, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis
(Misure di ristoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) entro 150 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l'erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell'ammontare massimo di 2.000 milioni di euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'erogazione al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all'art. 4, comma 1, lettera *a*), punto i, ai crediti a questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.
(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*

b) *al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

100.0.7

Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Bertorotta, Bottici, Airola

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».

100.0.8

Bottici, Airola, Puglia, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60% degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50% per l'anno 2017 e del 36% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60% per l'anno 2017 e del 46% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

101.0.3 (testo 2)

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Mochfiche alla legge n. 394 del 1991)

1, Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.'';

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli'';

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ''o) Capo Spartivento''.

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, 11 loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

101.0.4

Caleo, Ruta, Vaccari, Vattuone, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;"

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».

101.0.7

Ricchiuti, Lai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Promozione della concorrenza nel settore dei buoni pasto)

1. All'articolo 144, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 90 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) Il valore nominale ribassato del buono pasto; detto valore ribassato non potrà risultare superiore all'importo del rimborso, al netto dello sconto incondizionato riconosciuto e dell'IVA applicabile, dello stesso buono all'esercente"».

101.0.9

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera *D*, del decreto legislativo n. 175, del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex comma 1* è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

101.0.18

Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

101.0.22

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

101.0.25

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.32

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate).

1. All'art. 12 della legge n. 298/1974 sono aggiunti seguenti commi: "In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie."

2. All'art. 17 della legge n. 298/1974 viene aggiunto il seguente comma:

"Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività».

3. Il comma 2 dell'art. 88 del decreto legislativo 285/1992 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'art. 93, comma 3, del presente decreto."

4. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 286/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385 e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo."

5. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e nell'ottica di promuovere il rilancio del settore dell'autotrasporto nel Paese, il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture provvede a stipulare apposite convenzioni con le società così come definite

all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture 18 maggio 1995, n. 317 che svolgono le attività di insegnamento alla guida e le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, per definire idonei percorsi e facilitare la formazione professionale degli individui che intendono iscriversi all'albo di cui all'art. 40 della legge n. 298/1974 secondo la procedura descritta al comma 1.»

101.0.34
Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-*bis* è sostituito dal seguente:

"Capo III-*bis*.

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis.

(Norme applicabili)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.

(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di

istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*.
(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*.
(Decisione e impugnazione)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita."

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è soppressa;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente "*c*) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito, davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole "rito sommario di cognizione", ovunque

ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma"

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

101.0.46

De Cristofaro, Giannini, Uras, Sollo, Langella

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)

1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro annui».

101.0.53

Cassinelli, Mandelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
in materia di lavoro portuale)

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-*ter*. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"».

101.0.61

Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

102.0.6

Lanzillotta, Sangalli, Fattorini, Giannini, Micheloni, Tronti, Verducci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 1.000.000.

104.Tab.2.2.5

Taverna, Gaetti

Alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» (3.6), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.200.000.000;

CS: + 2.200.000.000

2019:

CP: +2.200.000.000;

CS: +2.200.000.000

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 2.200.000.000;

CS: - 2.200.000.000.

2019:

CP: - 2.200.000.000;

CS: - 2.200.000.000

104.Tab.2.7.5

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

*Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (016), Programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* (016.005) apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP + 1.500.000

CS + 1.500.000

2019

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

2020

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (033), Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (033.002), apportare le seguenti variazioni:

2018:

– CP – 1.500.000

CS – 1.500.000

2019:

– CP – 2.000.000

CS – 2.000.000

2020:

– CP – 2.000.000

CS – 2.000.000

104.Tab.2.8.5

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Lepri, Ichino, Spilabotte

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000,000;

2019:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2020:

CP: –

CS: –

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2020:

CP: –

CS: –

104.1

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 19, sostituire le parole: «destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza», con le seguenti: «dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, per essere destinate alle spese per la costruzione, il potenziamento e il mantenimento funzionale degli impianti sportivi della Guardia di finanza, ai relativi interventi di manutenzione straordinaria, nonché per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività sportiva concernenti il Corpo della Guardia di finanza».

110.1

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

110.2

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «235 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «315 milioni di euro».

111.Tab.9.1.5

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale, Azione 4 – Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2019:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000;

2019:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.

111.Tab.9.2.5

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2019:

CP: + 2.500.000

CS: + 2.500.000

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000;

2019

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000